



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

Taranto, (data della firma)

Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni della
provincia

LORO SEDI

Sig. Direttore Generale della Azienda Sanitaria
Locale

TARANTO

Sig. Presidente della Autorità Portuale

TARANTO

Sig. Comandante della Capitaneria di Porto

TARANTO

Sig. Direttore Casa Circondariale di

TARANTO

Sig. Direttore Sanitario della Azienda Sanitaria
Locale

TARANTO

Sigg. Segretari dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Sigg. Ufficiali elettorali dei Comuni della provincia

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. Ammissione di elettori al voto con procedure speciali.

Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale (ordinario, speciale o "volante") o anche presso il loro domicilio, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione.



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

A) COMPONENTI DEL SEGGIO. RAPPRESENTANTI DI LISTA. UFFICIALI E AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, le seguenti categorie di elettori, in ragione dell'ufficio o delle funzioni che esercitano durante le operazioni elettorali presso il seggio, votano o possono votare in tale sezione anziché in quella di rispettiva iscrizione:

- **il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio.** In particolare, il presidente, nominato, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui è ubicato l'ufficio elettorale di sezione, vota nella sezione presso la quale esercita il proprio ufficio anche se iscritto in altra sezione di altro comune della regione. Gli scrutatori e il segretario del seggio devono essere nominati necessariamente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune;
- **i rappresentanti delle liste dei candidati,** che per essere designati per le elezioni regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione;
- **gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio,** purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

B) MILITARI E APPARTENENTI A CORPI MILITARI, ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, **i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco,** sempre che siano elettori di un comune della regione, sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione dei comuni della regione in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta.

A tal riguardo, l'accesso dei militari alle urne, è subordinato:

- alla predisposizione da parte dei Comandanti di reparto di un'apposita dichiarazione, da esibire al presidente di seggio, attestante la sede di stanza del militare o, qualora quest'ultimo sia distaccato o comunque temporaneamente assegnato altrove, la località in cui il medesimo è incaricato di prestare servizio;
- all'ammissione al voto nel Comune in cui il militare in licenza si trovi, previa semplice esibizione del foglio di licenza o documento equivalente;
- al rilascio da parte del Comandante di reparto, oltre alla anzidetta dichiarazione, di un foglio recante le generalità del militare, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sprovvisto della carta d'identità o di altro documento di identificazione o del tesserino militare.



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

I Sigg. Sindaci e Commissari, vorranno, pertanto, attivare ogni necessaria collaborazione con i Comandi, Uffici e Autorità militari locali (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Forze armate e Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo di Polizia Penitenziaria, Croce Rossa Italiana).

C) NAVIGANTI (MARITTIMI O AVIATORI)

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 1, lett. f), del D.L. n. 161/1976, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240, **i naviganti (marittimi o aviatori)** fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione dei Comuni della regione in cui si trovano, purché siano elettori di un Comune della regione.

Si riepilogano sinteticamente le condizioni e modalità di ammissione al voto dei naviganti:

- l'interessato deve presentare, presso la segreteria del Comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel Comune;
- il predetto Comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne dà comunicazione con il mezzo più rapido (ad esempio via PEC) al Comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al medesimo apposito certificato;
- il Sindaco del Comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del Comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal Sindaco del predetto Comune, anche un certificato rilasciato dal comandante (o direttore) del porto (o aeroporto) nel quale si attesti, come prescrive la norma, che *«il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco»*;
- il Sindaco del Comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente minor numero di elettori iscritti;
- il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari.

Si richiama, in merito, l'attenzione dei Sigg. Sindaci e Commissari e del Sig. Presidente della Autorità Portuale.

D) DEGENTI IN OSPEDALI E CASE DI CURA. RICOVERATI IN CASE DI RIPOSO E TOSSICODIPENDENTI DEGENTI PRESSO COMUNITÀ



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

Ai sensi degli artt. 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 570/1960 e dell'art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune della regione.

L'ammissione al voto avviene, previa presentazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.

Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune **non oltre il terzo giorno antecedente la votazione (20 novembre 2025)**.

Il sindaco del comune, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:

- a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti degli uffici elettorali di sezione dove gli elettori ricoverati sono iscritti, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il sabato precedente la votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio stesso;
- a rilasciare immediatamente all'interessato un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi, che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e che dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale;
- a trasmettere, nel caso di elettori degenti in luoghi di cura ubicati in altri Comuni della regione, ai Sindaci di tali Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione, con l'indicazione del luogo di cura di rispettiva degenza.

I Sindaci dei Comuni in cui hanno sede i luoghi di cura devono compilare un elenco dei degenti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale. In particolare, per consentire ai presidenti degli uffici di sezione di conoscere il numero dei degenti aventi diritto al voto e, quindi, delle schede da autenticare, dovrà compilarsi un elenco dei predetti elettori per ciascun seggio da costituire, a seconda del numero di posti letto, sulla base delle seguenti tipologie previste dalla legge:

- 1) sezioni ospedaliere, da costituire, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 570/1960, negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500. A tali sezioni possono essere eventualmente assegnati, su loro domanda e in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale sanitario, di assistenza o comunque addetto all'istituto di cura;
- 2) seggi speciali, da costituire, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 136/1976, per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto. La costituzione di tale seggio speciale, composto da un presidente e due



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

scrutatori, uno dei quali assume le funzioni di segretario, deve essere effettuata, alle ore 16 del sabato precedente la votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura;

- 3) uffici distaccati di sezione (cosiddetti seggi volanti), da costituire, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti letto). Tali seggi volanti sono formati dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di cura, da uno scrutatore e dal segretario.

Le funzioni sia del seggio speciale sia del seggio volante - alle cui operazioni possono assistere i rappresentanti di lista, se designati presso la sezione, che ne abbiano fatto richiesta - sono limitate alla raccolta del voto, nel rispetto della libertà e segretezza di esso, e al trasporto delle schede votate presso la sezione, dove saranno immesse nell'urna, previo riscontro del numero delle schede stesse con quello dei votanti iscritti nelle relative liste aggiunte (da allegare alla lista sezionale).

L'art. 9, nono comma, della legge n. 136/1976 prevede inoltre la possibilità di istituire presso le sezioni ospedaliere, in aggiunta, un seggio speciale per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina di votazione.

Sono, inoltre, ammessi a votare nel luogo di ricovero, nell'ambito del comune interessato e con le modalità e i termini di cui all'art. 42 del D.P.R. 570/1960 relativo ai ricoverati in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private. Ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

La raccolta del voto dovrà avvenire, di norma, a cura dell'ufficio distaccato di sezione (cd. seggio volante), secondo le modalità previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 570/1960.

Al riguardo, su quanto precede, si richiama l'attenzione dei Sigg. Sindaci e Commissari e dei Sigg. Direttore Generale e Direttore Sanitario della ASL di Taranto, ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei confronti degli aventi diritto, nonché ai fini delle necessarie preventive intese con i presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto.

E) DETENUTI

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune della regione.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

Si richiamano i principali adempimenti del procedimento:

- 1) l'interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione (20 novembre 2025), per il tramite del Direttore dell'Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore;
- 2) il Sindaco in questione, appena ricevuta la dichiarazione, dopo averne accertato la regolarità, provvede:
 - a includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato una attestazione di avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale;
 - a trasmettere, per i detenuti presso istituti ubicati in altri Comuni, ai Sindaci di tali Comuni l'elenco degli elettori ai quali sia stata rilasciata la predetta attestazione con l'indicazione dell'Istituto o altra struttura penitenziaria;
- 3) il Sindaco del Comune in cui ha sede il luogo di detenzione dovrà compilare un elenco dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

Quest'ultimo elenco dovrà essere consegnato al presidente della sezione elettorale alla quale è assegnato il luogo di detenzione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio di sezione, il giorno precedente quello della votazione, per la consegna al presidente del seggio speciale.

Ai sensi dell'art. 9, undicesimo comma, della legge n. 136/1976, qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale circondariale, su proposta del Sindaco del Comune, entro il secondo giorno antecedente quello della votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto, tra due seggi speciali che fanno capo alla sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione e a una sezione contigua.

Si precisa che gli agenti di custodia non possono esprimere il voto presso i seggi speciali costituiti nei luoghi di reclusione o custodia preventiva, ma, rientrando nel novero delle categorie di cui alla lettera B), sono ammessi a votare presso qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio.

Su quanto precede si richiama l'attenzione sia delle amministrazioni comunali sia del Sig. Direttore della Casa circondariale ai fini di una preventiva ed efficace opera di informazione nei



Prefettura di Taranto

Ufficio territoriale del Governo

confronti dei detenuti aventi diritto al voto nonché ai fini della tempestiva attuazione delle procedure finalizzate a consentire alla predetta categoria di elettori l'esercizio del voto.

F) AMMESSI AL VOTO DOMICILIARE

Alle consultazioni elettorali regionali in oggetto si applicano le disposizioni sul voto domiciliare, previste dall'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in favore degli elettori «*affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile*» anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «*affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione*», le cui indicazioni sono state già illustrate con nota di questo Ufficio n. 63487 di protocollo dello scorso 8 ottobre.

I sindaci dei comuni di iscrizione elettorale, dopo avere verificato la regolarità e completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, dovranno includere in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, i nominativi degli elettori ammessi, rilasciando a questi ultimi attestazione di tale inclusione.

Gli stessi sindaci, qualora gli ammessi al voto domiciliare abbiano indicato una dimora ubicata in altro comune della regione, entro il settimo giorno antecedente la data della votazione, e quindi entro domenica 16 novembre 2025, dovranno comunicare al sindaco di ciascuno dei predetti altri comuni interessati l'elenco degli ammessi al voto domiciliare dimoranti nel rispettivo ambito territoriale, con l'indicazione, per ogni elettore, di nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione in cui dimora e, possibilmente, recapito telefonico.

Tutti i sindaci interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi, distinti per sezione elettorale, con le medesime indicazioni sopra riportate, specificando se l'elettore:

- vota a domicilio nella stessa sezione di iscrizione;
- vota a domicilio presso altra sezione dello stesso comune o di altro comune;
- vota a domicilio nell'ambito della sezione pur essendo iscritto nella lista di altra sezione dello stesso comune o di altro comune.

Tali elenchi verranno consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede la votazione, ai presidenti degli uffici di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio o alla annotazione nelle proprie liste sezionali che l'elettore vota a domicilio in un'altra sezione.

Il voto a domicilio è raccolto, di norma, da un seggio "volante" composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (designato a sorteggio) della sezione nella cui circoscrizione abita l'elettore. Può essere raccolto, tuttavia, anche dal seggio speciale che opera presso un luogo di cura ubicato nelle vicinanze dell'abitazione degli elettori interessati.



Prefettura di Taranto
Ufficio territoriale del Governo

I sindaci dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici di sezione per la raccolta del voto, che consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare, a tali fini utilizzando, laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori con disabilità.

G) CONSEGNA E USO DI UN BOLLO AGGIUNTIVO PER OGNI UFFICIO DISTACCATO DI SEZIONE O PER CIASCUN SEGGIO SPECIALE

Presso tutte le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono uffici distaccati di sezione (c.d. seggi "volanti", per la raccolta del voto domiciliare o presso ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto), o seggi speciali (all'interno di sezioni ospedaliere, nei casi in cui esistono ricoverati impossibilitati ad accedere alla cabina, o presso ospedali e case di cura da 100 a 199 posti letto o presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva), dovrà essere consegnato un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante" o speciale, da utilizzarsi ai fini della certificazione del voto nell'apposito spazio della tessera elettorale di ogni votante.

I suddetti bolli, a cura del sindaco, saranno affidati, nelle ore antimeridiane del sabato, ai presidenti degli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistono seggi speciali, che provvederanno a consegnarli, ancora custoditi nel plico sigillato, ai presidenti dei seggi speciali la domenica mattina, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, unitamente all'altro materiale. In caso di seggi "volanti", il presidente del rispettivo seggio custodirà personalmente il bollo destinato alle operazioni di tale ufficio distaccato.

Il predetto sistema di attestazione dell'esercizio dell'elettorato attivo è diretto a tutelare la riservatezza dell'elettore che vota in stato di detenzione o all'interno di strutture sanitarie.

* * *

Tanto si porta a conoscenza delle SS.LL., per gli adempimenti di rispettiva competenza.

p. IL PREFETTO
IL DIRIGENTE DELL'AREA II
(Famà)